



**Federazione Italiana Giuoco Calcio**  
**Lega Nazionale Dilettanti**

## **COMITATO REGIONALE LAZIO**

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma  
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815  
Indirizzo internet: lazio.lnd.it  
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

### **Stagione Sportiva 2022-2023**

**Comunicato Ufficiale N. 436 del 28/07/2023**

**Per il 30/06/2023**

**Attività di Lega Nazionale Dilettanti**

### **MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 6 luglio 2023, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

#### **I° COLLEGIO**

Presidente: GIAMPAOLO PINTO  
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, ALDO GOLDONI

**114) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. VIRTUS SORA CALCIO A 5, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 1.000,00 ED INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE SCOTTO DI COVELLA SALVATORE FINO AL 31/08/2023, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.372 C5 DEL 19/06/2023**

**(Gara: ITALPOL CALCIO A 5 – VIRTUS SORA CALCIO A 5 del 17/06/2023 – Fase Finale Under 15 Fascia “B” C5)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 429 del 07/07/2023**

Con delibera pubblicata sul C.U. N. 372 LND del 19/06/2023 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara ITALPOL CALCIO A 5 – VIRTUS SORA CALCIO A 5 del 17/06/2023 del Campionato Fase Fin. Giov. SIMI C5 maschile C5, irrogava le seguenti sanzioni disciplinari:

- **AMMENDA di Euro 1.000,00 alla VIRTUS SORA CALCIO A 5**

*“[...] Per indebita presenza a fine gara nella zona degli spogliatoi, di propri sostenitori gli rivolgevano all’arbitro espressioni gravemente offensive e minacciose e dopo averlo affiancato, gli calpestavano più volte i piedi provocandogli dolore.*

*In più circostanze inoltre facinorosi gli rivolgevano gravi espressioni di natura razzista “negro bastardo di m....., ti mandiamo a casa nella bara, ti togliamo quella pelle nera di dosso.” In questo*

*frangente il direttore di gara veniva altresì trattenuto più volte per la divisa e cinto al collo, nonché attinto da sputi che non lo raggiungevano.*

*Riusciva a raggiungere il proprio spogliatoio e chiudere la porta, che veniva colpita con violenza dai predetti facinorosi.*

*(sanzione così determinata in virtù dell'art.28 C.G.S.). “[.]*

- **INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 31/08/2023 al Sig. SCOTTO DI COVELLA SALVATORE** (VIRTUS SORA CALCIO A 5)

*“[.] Per aver rivolto all'arbitro espressioni offensive e minacciose. (art. 36 comm.2 I.A C.G.S.) [.]”.*

Con reclamo del 21/06/2023, preceduto da rituale preannuncio, la SOCIETÀ VIRTUS SORA CALCIO A 5 impugnava innanzi a Questa Corte Sportiva di Appello le sopra indicate decisioni del Giudice Sportivo, chiedendo la riduzione dell'ammenda nonché la revoca della sanzione irrogata al dirigente Sig. SCOTTO DI COVELLA Salvatore.

In via istruttoria, la reclamante chiedeva l'ammissione della prova per testimoni, indicando i nominativi di alcune persone, asseritamente informate sui fatti.

Nel merito, la reclamante contestava le dichiarazioni verbalizzate dall'arbitro nel relativo referto, deducendo che le frasi “*negro bastardo di m...*”; “*ti mandiamo a casa nella bara*”; “*ti togliamo quella pelle nera di dosso*”, non sarebbero mai state pronunciate dai presenti fuori dal campo.

Parimenti, la reclamante escludeva che fossero stati posti in essere atti violenti e sputi nei riguardi dell'arbitro da parte dei sostenitori della squadra Virtus Sora Calcio a 5, evidenziando, da un lato, come lo stesso direttore di gara non avesse chiamato i soccorsi, tantomeno mostrato segni di sofferenza o timore di essere aggredito; dall'altro, che la condotta dell'arbitro al termine del tempo regolamentare non sarebbe stata corretta, per aver egli anche negato il saluto al capitano della squadra reclamante, al Sig. D'Ambrosio Francesco - dirigente accompagnatore della Virtus Sora Calcio - e ai suoi collaboratori.

Al riguardo, la reclamante osservava come nella struttura ove era stata disputata la gara in parola, e dove non risultavano presenti le Forze dell'ordine, lo spogliatoio per atleti disterebbe circa 250 metri dal terreno di gioco; di talchè, sempre ad opinione della reclamante, l'arbitro non avrebbe potuto distinguere tra i sostenitori dell'una e dell'altra squadra, gli autori degli insulti a lui indirizzati.

La reclamante riportava, inoltre, dichiarazioni di persone asseritamente informate sui fatti, le quali, in buona sintesi, riferivano solo di insulti rivolti verso l'arbitro non a sfondo razzista, e peraltro provenienti anche da sostenitori della squadra avversaria.

All'udienza del giorno 06/07/2023, celebratasi con modalità a distanza, erano presenti i Sigg.ri Paolo Marziale e Scotto Salvatore per la società reclamante, la quale si riportava ai propri scritti difensivi, deduceva che il direttore di gara sarebbe stato insultato dai sostenitori di entrambe le squadre, escludeva, tuttavia, qualsivoglia connotato razzista e sottolineava, altresì, come la squadra Virtus Sora Calcio a 5 non fosse mai stata raggiunta, prima d'ora, da sanzioni inerenti ad insulti e/o comportamenti a sfondo razzista, tanto da risultare terza classificata nella coppa disciplina.

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto, limitatamente alla domanda di riduzione della sanzione disciplinare irrogata alla società, per i seguenti

#### **MOTIVI**

Preliminarmente, richiamando la disposizione di cui all'art. 61 c.1 C.G.S., a tenore della quale “*i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare*”, giova evidenziare come la *valenza probatoria* attribuita dal C.G.S. a siffatti documenti debba intendersi in senso pressoché assoluto.

Dalla suindicata norma, espressione del c.d. *principio di primazia* degli atti ufficiali (rapporto dell'arbitro e dei suoi assistenti) rispetto a qualsiasi altro mezzo probatorio, consegue, invero, che i fatti ricostruiti nei rapporti degli ufficiali di gara sono da intendersi come effettivamente verificatisi, restando preclusa al giudice sportivo l'opzione alternativa di valorizzare, in via concorrenziale, altri mezzi probatori suscettibili di mettere in discussione quanto attestato nel referto (cfr CSA– Sezioni Unite - 2015/2016 n. 114).

Come noto, i su richiamati documenti sono contestabili solo per intrinseche ed oggettive contraddizioni e/o manifesta irragionevolezza, o nei casi di asseriti errori di persona (mediante prova per immagini-video ex artt. 58 e 61 C.G.S.), con possibilità, per l'organo giudicante, di chiedere all'arbitro chiarimenti e/o un supplemento di verbale, non anche di disporre, sulla scorta di mere controdeduzioni, istanze e/o allegazioni di dichiarazioni di segno contrario, offerte dalla reclamante, ulteriori attività istruttorie al fine di ricercare elementi volti a confutare e/o verificare il contenuto dei su indicati atti ufficiali (cfr CGF – 2011/2012 n.242).

Di talché, la prova testimoniale richiesta dalla reclamante nella fattispecie *de qua*, non può essere ammessa; né tantomeno è emersa, in seno al Collegio, la necessità di richiedere chiarimenti al direttore di gara, non essendo stato individuato alcun elemento di illogicità e/o contraddittorietà idoneo a minare la fede privilegiata del referto arbitrale e del supplemento di rapporto.

Nei suddetti atti ufficiali, invero, sono descritti in maniera chiara, dettagliata, coerente e lineare, gli episodi ed i comportamenti contestati al Sig. Scotto Di Covella e ai tifosi della società Virtus Sora Calcio A 5.

Ed infatti:

- nel referto arbitrale è riportato che : “ [...] AL 14ST MOSTRAVO IL CARTELLINO GIALLO, PER PROTESTE, AL SIGNOR FARRINI, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ ITALPOL. IL **SIGNOR SCOTTO DI COVELLA, DIRIGENTE SOCIETÀ' VIRTUS SORA**, AL TERMINE DELLA PARTITA, MI INSULTAVA E MI MINACCIAVA DICENDO: “FIGLIO DI PUTTANA SEI UN PEZZO DI MERDA, SPERA DI NON INCONTRARMI PER IL TUO BENE ALTRIMENTI SONO CAZZI TUOI [...]”;

- nel supplemento di referto, a sua volta, è riportato che :” [...] AL TERMINE DELLA PARTITA, MENTRE INIZIAVO A RECARMÌ VERSO IL MIO SPOGLIATOIO, VENIVO ACCERCHIATO ED INSEGUITO DAI **TIFOSI DELLA SOCIETÀ VIRTUS SORA CALCIO A 5**, QUESTI ULTIMI MI PESTAVANO I PIEDI PIÙ VOLTE E PROCURANDOMI UN FORTE DOLORE ALLE ESTREMITÀ DEI MIEI PIEDI IN OLTRE, MI TIRAVANO LA DIVISA “PIZZICANDOMI” LA PELLE PROCURANDOMI DI NUOVO DOLORE, AUMENTAVO IL PASSO CERCANDO DI FUGGIRE DALLA FOLLA MA ALTRI TIFOSI SI PONEVANO DAVANTI A ME OSTACOLANDO IL PASSAGGIO, UNO DI QUESTI AFFERRAVA LA MIA DIVISA ALL'ALTEZZA DEL MIO PETTO E CERCANDO DI TIRARMI VERSO DI SE MI AFFERRAVA PER IL COLLO, STRINGENDOLO CON FORZA CREANDOMI DIFFICOLTÀ A RESPIRARE E UN FORTE DOLORE, RIUSCIVO PERÒ CON L'UTILIZZO DELLE MIE MANI A LIBERARMI DALLA PRESA E CORRERE VERSO IL MIO SPOGLIATOIO, TUTTO ACCADEVA MENTRE RICEVEVO INSULTI RAZZIALI : “SEI UN NEGRO SCHIFOSO VEDI CHE OGGI ESCI DA QUI SENZA QUELLA PELLE NERA DI MERDA CHE TI RITROVI, TI SISTEMIAMO NOI “ ED ANCORA ALTRI INSULTI RAZZIALI QUALI AD ESEMPIO I SEGUENTI CHE MI RIVOLGEVANO I TIFOSI MENTRE VENIVO AFFERRATO DALLA DIVISA: “ MAROCCHINO DI MERDA TI RIMANDIAMO DA DOVE SEI VENUTA DENTRO UNA BARA “, ALCUNI DI QUEST'ULTIMI MI SPUTAVANO MA RIUSCIVO AD EVITARLI INIZIANDO A CORRERE UNA VOLTA ARRIVATO AL MIO SPOGLIATOIO, CHIUDENDOMI DENTRO A CHIAVE, I TIFOSI DEL VIRTUS SORA MI RAGGIUNGEVANO TENTAVANO DI SFONDARE LA PORTA PRENDENDOLA, SUPPONGO VISTA LA VEEMENZA E LA FORZA CHE VEDEVO E SENTIVO, A CALCI E SPALLATE, IL TUTTO MENTRE RICEVEVO , DI NUOVO, MINACCE DI MORTE ED INSULTI DI MATRICE RAZZIALE :” TI APRIAMO LE BUDELLA SCIMMIA DI MERDA, NEGRO BASTARDO FIGLIO DI PUTTANA OGGI QUANTO È VERO DIO SEI UN NEGRO MORTO“.

Prive di pregio ed inconfidenti risultano, peraltro anche sotto il profilo logico, le argomentazioni della reclamante miranti a sostenere la non distinguibilità dei sostenitori che avrebbero insultato l'arbitro, in ragione della distanza dello spogliatoio per atleti dal terreno di gioco.

E ciò alla luce della ben dettagliata descrizione della dinamica dei fatti rassegnata dal direttore di gara, per cui è da escludersi che i sostenitori dell'una squadra, avendo gli stessi agito a distanza più che ravvicinata da questo, possano essere stati confusi con quelli dell'altra.

Tanto più che, in ragione dell'esito della competizione (i fatti in esame come riportato nel referto e nel supplemento arbitrale, sono accaduti al termine della gara) che ha visto prevalere la squadra avversaria (Italpol Calcio a 5) con il risultato di 2-1, è ragionevole ritenere che fossero stati proprio i sostenitori della Virtus Sora Calcio a 5 ad aver dato sfogo alla propria rabbia e frustrazione, infierendo nei riguardi dell'arbitro.

Né dalla mancata richiesta dei soccorsi, e/o dalla mancata presenza della Forze dell'ordine, possono ricavarsi argomenti che militino, per ciò solo, a confutare o a ridimensionare la coerente e

lineare ricostruzione effettuata dal direttore di gara in merito ai gravi fatti *de quibus*, accaduti al volgere della competizione.

Ciò posto, muovendo dall'assunto che i fatti e i comportamenti imputati al Sig. Scotto di Covella e ai sostenitori della Virtus Sora Calcio a 5 sono accaduti esattamente così come descritti dall'arbitro negli atti ufficiali relativi alla gara in discorso, occorre, ora, procedere alla valutazione della congruità e proporzionalità delle sanzioni irrogate dal Giudice di prime cure rispetto ai fatti contestati alla reclamante, precisando che nessuna rilevanza, tantomeno valenza attenuante, possono riconoscersi in favore della reclamante ex art. 13 C.G.S. per presunti comportamenti attribuiti – e peraltro nemmeno provati – al direttore di gara e dalla medesima genericamente definiti *scorretti*, come il mancato saluto rivolto al capitano e ad altri esponenti della squadra reclamante.

Ebbene, con riferimento alla posizione del Sig. SCOTTO DI COVELLA, dirigente della società Virtus Sora Calcio a 5, Questo Collegio condivide la qualificazione giuridica effettuata in primo grado dei fatti a lui ascritti, avendo il Giudice Sportivo - ad avviso di Questa Corte correttamente - sussunto le frasi proferite dal predetto dirigente – dal tenore indubbiamente minaccioso e offensivo - nell'alveo delle condotte *ingiuriose o irrispettose* di cui all'art. 36 comm.2 lett.a) C.G.S., per le quali è prevista la sanzione minima dell'inibizione per 2 mesi.

Per l'effetto, Questa Corte ritiene congrua anche la valutazione dosimetrica della sanzione effettuata dal Giudice Sportivo di prime cure, il quale ha irrogato al suddetto dirigente l'inibizione sino al 31/08/2023.

Anche con riferimento alla posizione della squadra VIRTUS SORA CALCIO A 5, Questa Corte condivide la qualificazione, operata dal Giudice di prime cure, dei comportamenti posti in essere dai relativi sostenitori quali condotte discriminatorie di indubbio ed esecrabile tenore razzista, e il conseguente loro inquadramento *sub* art.28 C.G.S., a tenore del quale: *“Costituisce comportamento discriminatorio ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale ovvero configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.”* (art. 28 c.1 C.G.S.).

Nondimeno, Questo Collegio ritiene fondate le argomentazioni della reclamante laddove questa lamenta l'eccessiva afflittività della sanzione concretamente irrogata dal Giudice Sportivo alla società, pari ad euro 1.000,00 di ammenda, tenuto conto che gli episodi in esame, occorsi in data 17/06/2023, costituiscono, per la squadra reclamante, un caso di c.d. prima violazione.

A tal proposito, giova richiamare la disposizione di cui al comma 4 del su citato art. 28 C.G.S., a tenore del quale:

**“[.] 4. Le società sono responsabili per l'introduzione o l'esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione. In caso di prima violazione, si applica la sanzione minima di cui all'art. 8, comma 1, lettera d). Qualora alla prima violazione si verificano fatti particolarmente gravi e rilevanti, possono essere inflitte, anche congiuntamente e disgiuntamente tra loro, la sanzione della perdita della gara e le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere e), f), g), i), m). In caso di violazione successiva alla prima, oltre all'ammenda di almeno euro 50.000,00 per le società professionistiche e di almeno euro 1.000,00 per le società dilettantistiche, si applicano, congiuntamente o disgiuntamente tra loro, tenuto conto delle concrete circostanze dei fatti e della gravità e rilevanza degli stessi, la sanzione della perdita della gara e le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere d), e), f), g), i), m) [.]”.**

Ed ancora, il su menzionato art. 8 c.1 C.G.S.<sup>1</sup>, lett.d) dispone l'obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori per le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile.

Orunque, dalla disamina della normativa su richiamata, si evince come il C.G.S. preveda, per le società dilettantistiche, con riferimento alla sanzione pecuniaria, l'ammenda di almeno 1.000,00 euro *in caso di violazione successiva alla prima*.

Ipotesi quest'ultima, tuttavia, non ricorrente nella fattispecie in esame poiché, come anche

evidenziato dalla stessa reclamante in udienza, la Virtus Sora Calcio a 5 non risulta esser mai stata raggiunta, prima d'ora, da sanzioni inerenti ad insulti e/o comportamenti a sfondo razzista, tanto da risultare, nella stagione in corso, terza classificata nella coppa disciplina.

Nel contempo, rammenta il decidente che la sanzione minima - salvo che per fatti particolarmente gravi e rilevanti - prevista in caso di prima violazione di cui all'art. 8, comma 1, lettera d), vale a dire *l'obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori*, ove applicata pedissequamente anche alle società dilettantistiche, eluderebbe il *principio di effettività della sanzione disciplinare*, per la evidente inidoneità di siffatta sanzione a perseguire, nel settore dilettantistico, le principali funzioni ad essa sottese: afflittiva e general preventiva.

Ciò in quanto *disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori*, per una società dilettantistica risulterebbe una sanzione, di fatto, priva di qualsivoglia efficacia deterrente.

Questa Corte Sportiva d'Appello, tuttavia, pur nel solco dell'orientamento interpretativo formatosi in seno ad essa in tema di *comportamenti discriminatori*, che estende, giustappunto, l'irrogabilità della sanzione pecuniaria (ammenda) anche al caso di prima violazione nei riguardi di società dilettantistiche (in luogo della sanzione ex c.1 lett. d) art. 8 C.G.S.), ritiene eccessiva e sproporzionata l'ammenda pari ad € 1.000,00 irrogata alla reclamante, in caso di prima violazione. Detto importo, infatti, previsto dall'art. 28 C.G.S. quale sanzione pecuniaria minima (pur congiuntamente alle altre sanzioni ivi indicate) a fronte di violazione successiva alla prima, non viene comunque meno quale **parametro di riferimento nella graduazione della sanzione pecuniaria** da irrogarsi ad una società dilettantistica anche in caso di prima violazione.

Per tali ragioni, Questa Corte ritiene che l'entità dell'ammenda irrogata ex art. 28 C.G.S. dal Giudice di prime cure alla società reclamante debba essere riformata in misura meno afflittiva, vertendosi, nella fattispecie in discorso, di prima violazione della regola di condotta che vieta, censurandoli, i cc.dd. *comportamenti discriminatori*.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

#### DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo l'ammenda ad euro 600,00, confermando altresì la rimanente decisione impugnata.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE  
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE  
F.to Giampaolo Pinto

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 13 luglio 2023, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

**I° COLLEGIO**

Presidente: FEDERICA CAMPIONI  
Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

**113) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. CITTA DI LENOLA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TULLIO CRISTIAN FINO AL 15/03/2024, DEL CALCIATORE QUINTO SIMONE PER 5 GARE, DEI CALCIATORI LAURETTI SAMUELE E ZIZZO ALESSANDRO PER 4 GARE E DEL CALCIATORE BANGURA ISMAEL PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONI PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.105 LND DEL 15/06/2023 (Gara: CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA – CITTA DI LENOLA del 10/06/2023 – Coppa Provincia Juniores Latina)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 433 del 14/07/2023**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;  
visto il reclamo in epigrafe, presentato dalla società Città di Lenola, con il quale la stessa chiedeva a questa Corte la riforma delle decisioni di primo grado adottate dal Giudice sportivo territoriale presso la Delegazione provinciale di Latina, a seguito dei fatti accaduti nel corso della gara di Coppa Provincia Juniores, Centro Sportivo Primavera – Città di Lenola del 10 giugno 2023, nello specifico per ridurre la squalifica dei seguenti calciatori:

-sig. Tullio Cristian, per aver spinto l'arbitro senza gravi conseguenze e, dopo avergli afferrato il braccio, avergli strappato il cartellino dalle mani - squalifica finì al 15/03/2024;  
-sig. Quinto Simone, per aver, al termine della gara, insultato l'arbitro mentre lo stesso era all'interno del suo spogliatoio, con la porta chiusa - squalifica per 5 gare;  
-ai sigg. Lauretti Samuele e Zizzo Alessandro, per aver inveito e rivolto frasi offensive ed irrispettose nei confronti dell'Arbitro al termine della gara – squalifica per 4 gare;  
-al sig. Bangura Ismael – squalifica per 2 gare.

Questa Corte, esaminati gli atti ufficiali ed il contenuto del referto arbitrale, nel quale il direttore di gara ha dettagliatamente evidenziato la condotta dei singoli calciatori;  
ascoltata la reclamante, che chiedeva un'ampia rivisitazione delle squalifiche comminate ai propri tesserati;

considerato che gli atti di gara fanno piena prova così come previsto dall'art.35 del C.G.S., tutto quanto premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, riscontrando dagli atti dunque elementi che possono portare ad una riduzione di alcune delle squalifiche per le quali è stato presentato reclamo,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico del calciatore Bangura Ismael, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Quinto Simone a 4 gare, la squalifica a carico del calciatore Lauretti Samuele a 2 gare e la squalifica a carico del calciatore Tullio Cristian al 10/02/2024, confermando la rimanente decisione impugnata.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE  
F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE  
F.to Federica Campioni

**Publicato in Roma il 28 luglio 2023**

IL SEGRETARIO  
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE  
Melchiorre Zarelli